



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11

OGGETTO:

Istituzione e regolamento tassa Imposta di Soggiorno.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di giugno alle ore 18:30, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Carbone	CONSIGLIERE	Presente
Oscar Fossen	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Carrea	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Lasagna	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Bruno Raffaghello	CONSIGLIERE	Presente
Luigi Del Fante	CONSIGLIERE	Assente
Rosanna Zenner	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Baldrighi	CONSIGLIERE	Presente
Gabriella Cazzulo	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Deliberazione di C.C. n. 11 del 08-06-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Castelletto D'Orba, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non

sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Castelletto D'Orba rappresenta una meta di turismo;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Su proposta della Giunta;

Visto che la presente proposta di deliberazione;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Castelletto D'Orba l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, salvo diverse disposizioni (in senso più favorevole ai soggetti passivi) da parte della Giunta Comunale;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
5. di prevedere (salvo provvedimenti adottati ai sensi del punto 3 del presente dispositivo) per l'anno 2020, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione sarà possibile applicare l'imposta di soggiorno.

PARERE: in ordine alla **Regolarità' tecnica**

Data:

Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

Comune di Castelletto d'Orba

Provincia di Alessandria

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 – Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 – Obblighi tributari.....	4
Articolo 7 – Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 9 – Sanzioni	6
Articolo 10 – Riscossione coattiva	6
Articolo 11 – Rimborsi.....	7
Articolo 12 – Contenzioso.....	7

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Castelletto d'Orba in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2020, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 60 giorno di entrata in vigore della delibera di adozione della stessa. A partire dal 2021, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Castelletto d'Orba, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Castelletto d'Orba.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Castelletto d'Orba e non risulta iscritto all'anagrafe di Castelletto d'Orba.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
 - Euro 1,30 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
 - Euro 1,30 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
 - Euro 1,30 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
 - Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
 - Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
 - Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
 - Euro 1,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nei bed and breakfast;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
 - Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nelle case per ferie;
 - Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 14 anno di età e gli anziani oltre il compimento del 75 anno di età;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti complessivi nell'anno solare, di quattro per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dagli uffici del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Castelletto d'Orba;
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Castelletto d'Orba;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Castelletto d'Orba.;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 500,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Questo verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco
F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23-06-2020 per 30 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 23-06-2020

Reg. Pubbl. n. 242

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 08-06-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 23-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Parodi dott. Massimo

